

OGGETTO : Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005, Legge Regionale n. 29/2008.

Revoca del riconoscimento concesso ai sensi della Legge Regionale n. 60/84, al Consorzio Provinciale Olivicoltori di Frosinone C.P.O. ora denominato Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate APOF.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTA il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 recante " Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38". In particolare gli articoli 2, 3, e 4;

VISTA la legge 20 ottobre 1978 n. 674;

VISTA la Legge regionale n. 60/1984;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2629 del 03 aprile 1990 con cui è stato concesso al "Consorzio Provinciale Olivicoltori di Frosinone - C.P.O." il riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, della Legge Regionale n. 60 del 17 settembre 1984;

VISTA la Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 29, "Norme sulle organizzazioni di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l'integrazione delle filiere e sulle filiere corte", in particolare l'articolo 26, il quale prevede che alle organizzazioni che non abbiano adottato deliberazioni di trasformazione della ragione sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005, sia revocato il riconoscimento conferito ai sensi della L.R. 60/1984;

CONSIDERATO che l'Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate - APOF, è stata riconosciuta dalla Regione Lazio, ai sensi del Reg. (CE) 1334/2002, con determinazione del Dipartimento Economico e Occupazionale C1065 del 04 Agosto 2003, e che tra la documentazione prodotta per l'ottenimento di tale riconoscimento, vi era la presentazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;

CONSIDERATO che l'Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate - APOF, è stata riconosciuta dalla Regione Lazio, ai sensi del Reg. (CE) 2080/2005, con determinazione del Dipartimento Economico e Occupazionale C0361 del 27 Febbraio 2005, e che tra la documentazione prodotta vi era una dichiarazione nella quale il Presidente della Associazione, sottoscrive che la Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate - APOF, si era costituita con atto del 09 Maggio 1997;

PRESO ATTO che, pur non risultando essere pervenuta alla Regione Lazio nessuna comunicazione ufficiale del C.P.O. relativa al cambiamento della denominazione sociale da Consorzio Provinciale Olivicoltori di Frosinone - C.P.O. ad Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate – APOF,

dalla documentazione agli atti dell'Area "Filieri Vegetali e Produzioni Agroalimentari" della Direzione Regionale Agricoltura, si evince il cambio della denominazione da C.P.O. a APOF;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005, prevede che le Organizzazioni di Produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
- b) società cooperative agricole e loro consorzi;
- c) società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie;

CONSIDERATO che non risulta essere pervenuta nessuna comunicazione alla Regione Lazio, da parte del Consorzio Provinciale Olivicoltori di Frosinone - C.P.O., ora denominato Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate - APOF, dell'assunzione di una delle sopra elencate forme giuridiche;

VISTA la nota del Direttore Regionale Agricoltura prot. n. 25481/D3/3D/15 del 15 Febbraio 2008 con la quale si chiede al Consorzio Provinciale Olivicoltori di Frosinone - C.P.O., ora denominato Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate - APOF, di comunicare entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta nota, se la stessa avesse provveduto alla trasformazione in una delle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), del Decreto Legislativo n. 102/2005;

CONSIDERATO che trascorsi i 30 giorni dalla ricezione della suddetta nota prot. n. 25481/D3/3D/15 del 15 Febbraio 2008 non è pervenuta alcuna comunicazione da parte del Consorzio Provinciale Olivicoltori di Frosinone - C.P.O. , ora denominato Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate - APOF;

VISTA la nota del Direttore Regionale Agricoltura prot. n. 125679/D3/3D/15 del 13 Agosto 2008 con la quale si comunica al Consorzio Provinciale Olivicoltori di Frosinone - C.P.O. , ora denominato Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate - APOF, ai sensi della Legge 241/90, articolo 7, l'avvio del procedimento di revoca del riconoscimento concesso ai sensi della Legge regionale 60/1984;

PRESO ATTO che la predetta Associazione non risulta aver provveduto alla trasformazione in una delle forme societarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) b) c) del Decreto Legislativo n. 102/2005 e pertanto si ritiene necessario provvedere alla revoca del riconoscimento ottenuto dal Consorzio Provinciale Olivicoltori di Frosinone - C.P.O. , ora denominato Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate - APOF, ai sensi della Legge regionale 60/1984 che recepiva la legge n. 674 del 20 ottobre 1978, come previsto dall'articolo 4, comma 5, del Decreto Legislativo n. 102/2005, e che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 29, la revoca del riconoscimento, comporta la cancellazione dall'Elenco regionale delle organizzazioni di produttori cui sono iscritte di diritto le organizzazioni di produttori riconosciute;

In conformità con le premesse

DETERMINA

Di revocare il riconoscimento concesso con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2629 del 03 aprile 1990, ai sensi dell'articolo 2, della Legge Regionale 60/1984, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 del Decreto Legislativo n. 102/2005 e dalla Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 29, articolo 26, poiché il Consorzio Provinciale Olivicoltori di Frosinone - C.P.O. , ora denominato Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate - APOF, non ha provveduto alla trasformazione in una delle forme societarie di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) b) c) del Decreto Legislativo n. 102/2005.

Di cancellare ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 29, il Consorzio Provinciale Olivicoltori di Frosinone - C.P.O. , ora denominato Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate - APOF, dall'Elenco regionale delle organizzazioni di produttori, cui sono iscritte di diritto le organizzazioni di produttori riconosciute ai fini della Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 29.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso tale provvedimento, il Consorzio Provinciale Olivicoltori di Frosinone - C.P.O. , ora denominato Associazione Provinciale Olivicoltori del Frusinate - APOF, potrà presentare ricorso amministrativo al TAR entro 60 giorni dalla ricezione della presente Determinazione di revoca del riconoscimento o entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, oppure potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla ricezione della presente determinazione o dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Dr. Guido MAGRINI